

Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/2000

Abrogato da: Testo unico TU del 05/11/2024 n. 173 Articolo 101

Articolo 12 bis

Sequestro e confisca

Articolo 12 bis -

Sequestro e confisca

In vigore dal 29/06/2024 al 01/01/2027

Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 05/11/2024 n. 173 Articolo 101

Modificato da: Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87 Articolo 1

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#) per uno dei delitti previsti dal presente decreto, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

2. Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravita' del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non e' disposto se il debito tributario e' in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.(1)

(1) Per ulteriori interpretazioni del presente comma vedi il [comma 6, art. 1 del DECRETO LEGISLATIVO 14 giugno 2024, n. 87](#).

[Torna al sommario](#)